



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

**SETTORE AFFARI GEN.LI - RISORSE UMANE - SERV.
DEMOGRAFICI**
Ufficio AFFARI GENERALI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 25 DEL 24-02-2020

Reg. generale n. 113 del 24-02-2020

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DI ALTRI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che è necessario procedere all'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri locali di proprietà comunale, al fine di garantire l'igiene, la salubrità e il decoro dei predetti ambienti, essendo questi oggetto di frequentazione non solo da parte del personale dipendente, ma anche da parte di utenti, oltre che di visitatori e turisti per quanto concerne i beni culturali della Città;

CONSIDERATO che la SUAM, in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Marche, provvede alla acquisizione di beni e servizi individuati dal D.P.C.M. 11 luglio 2018 per le stazioni appaltanti del territorio obbligate ad approvvigionarsi attraverso il soggetto aggregatore di riferimento e ha il compito di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. allo scopo di supportare gli obiettivi di finanza pubblica, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici nella P.A. e promuovere la semplificazione, l'innovazione e il cambiamento;

PRESO ATTO che con decreto n. 53/SUAM in data 11/06/2019 è stata approvata la pianificazione delle gare aggregate 2019/2020 e che per l'annualità 2019 era in programma l'indizione delle procedure di gara in forma aggregata per il servizio di pulizia di immobili e servizi correlati;

ATTESO che alla data odierna la procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori per gli immobili in uso delle Amministrazioni della Regione Marche, indetta dalla SUAM, pur essendo avviata, non è ancora giunta a conclusione;

DATO ATTO che con precedente determinazione n. 9/28, nelle more della approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, è stato disposto l'affidamento del servizio in parola, limitatamente al mese di gennaio 2020;

RITENUTO necessario, in attesa della conclusione della procedura aperta indetta dalla SUAM – Soggetto aggregatore della Regione Marche, procedere all'affidamento del predetto servizio fino al termine dell'anno in corso, al fine di garantire la continuità del medesimo;

CONSIDERATO che il servizio viene affidato a corpo e non a misura e i locali oggetto del servizio in questione possono essere individuati come segue:

- uffici comunali (immobili interessati: Palazzo ex convento di San Filippo, locali ex Circolo cittadino piano terra, piano ammezzato e piano primo, nuova sede ufficio ricostruzione e uffici settore "Contabilità e Finanze");
- sede decentrata della Pro Loco;
- sede decentrata dell'Accademia Georgica;
- Museo Archeologico;
- Aula Multimediale del Museo Archeologico;
- Locale pescheria;
- Magazzino cantonieri;
- Archivio storico;
- Locali ex scuola San Lorenzo;

CONSIDERATO che è intervenuta una emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio scorso come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.P.C.M. del 23/02/2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di prevedere che, oltre alle ordinarie operazioni di pulizia, vengano poste in essere tutte le azioni e le cautele necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da Coronavirus e per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, anche mediante pulizia e sanificazione, con adeguati prodotti, delle postazioni di lavoro;

RITENUTO necessario prevedere in capo al Comune di Treia, in qualità di stazione appaltante, in applicazione dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di affidamento del servizio di pulizia oggetto del presente atto, fermo restando il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, a far data dalla ultimazione della procedura di gara curata dalla SUAM – Soggetto aggregatore della Regione, dovendosi pertanto intendersi necessariamente decaduto ed interrotto l'affidamento in parola al verificarsi di tale circostanza;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- art. 36, c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*
- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145); Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione del servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri locali di proprietà comunale attraverso affidamento diretto, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, individuando nella ditta "La Goccia di Marinsalta A. & C. snc" l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto, la quale propone il servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri locali di proprietà comunale a decorrere dal 01/02/2020 fino al 31/12/2020, al prezzo mensile di € 1.700,00 oltre IVA al 22%, per un importo annuo di € 18.700,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 22.814,00;

DATO ATTO che si è proceduto alla acquisizione della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 ANAC licenziate dall'Autorità Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto si intenderà risolto e si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara assegnato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- si procederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva prima di procedere alla liquidazione della spesa per gli interventi effettuati;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in oggetto si può provvedere mediante imputazione della spesa al capitolo 110217 del bilancio corrente;

DATO ATTO che:

- il contratto sarà stipulato mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- con l'affidamento si intende procedere all'acquisizione del servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri locali di proprietà comunale dal 01/02/2020 al 31/12/2020, fermo restando l'esercizio del diritto di recesso sopra citato;
- il pagamento avverrà al ricevimento delle fatture;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-*bis* L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 06/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di RENDERE NOTO, ai sensi dell'articolo 5 della L. 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Liliana Palmieri;
3. di AFFIDARE, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta "La Goccia di Marinsalta A. & C snc – C.da Vallonica 31 – 62010 Treia il servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri locali di proprietà comunale descritti in premessa e meglio disciplinati nella scheda tecnica, con decorrenza dal 01/02/2020 fino al 31/12/2020, al costo complessivo di € 22.814,00 IVA inclusa;
4. di IMPEGNARE la somma di € 22.814,00 IVA inclusa al capitolo 110217 del bilancio 2020;

5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";
7. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 24-02-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 01-08-2020

Treia, 17-07-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 17-07-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
